

STATUTO

PRO - CURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELLO-MOLINA DI FIEMME TN
VIA SALITE 13

Numero REA: TN - 223267

Codice fiscale: 02419270224

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-04-2016 - Statuto completo	2
--	---

Esente da bollo ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 27-bis della Tabella Allegato "B" al D.P.R. 26 ottobre 1972 n°642.

Repertorio n° **55.635**

Raccolta n° **15.400**

Atto Costitutivo della Società "PRO - CURO Società Cooperativa Sociale"
con sede in Castello Molina di Fiemme

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici

il giorno diciotto del mese di marzo

18 / 03 / 2016

in Cavalese, nel mio studio in Via Fratelli Bronzetti n°25.

Innanzitutto a me Dottor **ADRIANO POTI Notaio** in Cavalese iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto,

sono comparsi i signori:

PICHLER SABINE nata a Nova Ponente il 16 settembre 1971, residente a Castello Molina di Fiemme, Via Salite n°13, cittadina italiana, codice fiscale PCH SBN 71P56 F950W come dichiara.

CHLEBAN DANIEL nato a Povazska Bystrica (Slovacchia) il 29 luglio 1980, residente ad Ora, Via della Cascata n°20, cittadino slovacco, codice fiscale CHL DNL 80L29 Z155J come dichiara.

FONTANAZZI MORENA nata a Cavalese il 22 giugno 1976, residente a Cavalese, Via Segantini n°6, cittadina italiana, codice fiscale FNT MRN 76H62 C372P come dichiara.

Comparenti

della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali mi richiedono di ricevere il presente atto, mediante il quale convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

E' costituita tra i signori **PICHLER SABINE**, **CHLEBAN DANIEL** e **FONTANAZZI MORENA** una società cooperativa sotto la denominazione "**PRO - CURO Società Cooperativa Sociale**".

Articolo 2

Considerata l'attività mutualistica della società, la cooperativa ha come oggetto:

- servizi di assistenza domiciliare, di assistenza semi-residenziale e residenziale;
- servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, in proprietà, in locazione o concessi in comodato;
- servizi di fisioterapia, massoterapia, ergoterapia, logoterapia e psicoterapia;
- servizi di assistenza infantile, sia a domicilio che in apposite strutture organizzate dalla Cooperativa;
- progetti sperimentali per l'assistenza alle persone anziane;
- assistenza e consulenza nel settore dell'assistenza agli anziani, anche in campo socio-sanitario;
- servizi e centri di riabilitazione;
- assistenza e consulenza progettuale per iniziative rivolte all'assistenza agli anziani, all'imprenditoria femminile ed alla formazione;
- gestione di strutture di accoglienza di persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- promozione e gestione delle attività di istruzione, educazione, formazione, animazione e assistenza a favore degli anziani e dei loro familiari, nonché de-

gli aspiranti assistenti domiciliari.

Articolo 3

La sede della società è fissata in Castello Molina di Fiemme, attualmente in Via Salite, civico n°13.

Articolo 4

Il capitale sociale è variabile ed è costituito:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ed entro il limite massimo fissato dalla legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale e rappresentati, come previsto dall'articolo 4, comma 4 della Legge 31 gennaio 1992 n°59, da azioni nominative trasferibili, del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

I comparenti, appartenenti tutti alla categoria dei soci cooperatori, dichiarano qui di sottoscrivere e contestualmente versare nelle casse sociali una quota pari a nominali Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) per ciascuno di essi. Il capitale complessivamente sottoscritto è pertanto, alla data di costituzione, pari ad Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero).

Articolo 5

La durata della società è fissata dal giorno d'oggi fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

Articolo 6

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2016.

Articolo 7

A norma dell'articolo 27 dello Statuto Sociale, i soci stabiliscono che la società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 (tre) membri, che vengono nominati nelle persone dei signori PICHLER SABINE, CHLEBAN DANIEL e FONTANAZZI MORENA.

Passando all'assegnazione delle cariche nell'ambito del Consiglio stesso, la signora PICHLER SABINE viene nominata **Presidente**, il signor CHLEBAN DANIEL viene nominato **Vice Presidente**.

I nominati Amministratori dichiarano di accettare la carica e chiedono l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese, dichiarando che a loro carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità o decadenza prevista dalla legge, e delegando ad espletare l'adempimento il Notaio rogante.

Articolo 8

I soci costituenti determinano di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, signora PICHLER SABINE, tutti i poteri necessari per apportare al presente atto costitutivo ed allo Statuto Sociale, tutte quelle modifiche ed integrazioni che fossero richieste ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese nonché all'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente della Provincia di Trento.

Articolo 10

Le spese del presente atto e delle dipendenti formalità, ammontanti complessivamente Euro 1.025,00 (milleventicinque virgola zero zero) circa, sono a carico della società.

La società, la sua struttura organizzativa ed il funzionamento, si dichiarano costituiti sotto la piena osservanza del presente atto e del seguente

STATUTO SOCIALE

TITOLO I: Costituzione – Sede - Durata

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita, con sede nel Comune di Castello Molina di Fiemme, una società cooperativa denominata **"PRO - CURO Società Cooperativa Sociale"**.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata e/o sulle cooperative sociali.

Articolo 2 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II: Scopo – Oggetto

Articolo 3 - Scopo mutualistico

La società non ha scopo di lucro.

Essa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, attraverso la promozione, il coordinamento, l'organizzazione e la gestione di servizi socio-sanitari, culturali ed educativi di cui all'articolo 3, secondo comma, lett. a) della Legge Regionale 22 ottobre 1988 n.24, nell'ambito delle leggi che li regolano, operando con i propri soci ed a favore degli stessi, allo scopo di rendere funzionale, responsabile e completo il servizio che i propri soci, esperti nell'assistenza e cura alla persona e nei rapporti interpersonali, disimpegnano per conto dell'utenza, fornendo agli stessi anche idoneo appoggio tecnico, informativo, formativo professionale.

La cooperativa si propone di migliorare le condizioni economiche, sociali e formative dei soci, procurando loro un'occupazione lavorativa stabile, attraverso la gestione in forma di impresa di servizi. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Con tali principi la Cooperativa svolgerà qualsiasi attività senza fini di lucro, finalizzata alla crescita morale ed alla qualificazione culturale, professionale e sociale delle persone che si trovino in stato di bisogno o emarginazione di qualsiasi tipo.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando, in special modo grazie all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa, per assicurare ai soci continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A tal fine la Cooperativa, in relazione alla concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata, parasubordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma prevista dalla normativa.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Articolo 4 - Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della società, la cooperativa ha come oggetto:

- servizi di assistenza domiciliare, di assistenza semi-residenziale e residen-

ziale;

- servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, in proprietà, in locazione o concessi in comodato;
- servizi di fisioterapia, massoterapia, ergoterapia, logoterapia e psicoterapia;
- servizi di assistenza infantile, sia a domicilio che in apposite strutture organizzate dalla Cooperativa;
- progetti sperimentali per l'assistenza alle persone anziane;
- assistenza e consulenza nel settore dell'assistenza agli anziani, anche in campo socio-sanitario;
- servizi e centri di riabilitazione;
- assistenza e consulenza progettuale per iniziative rivolte all'assistenza agli anziani, all'imprenditoria femminile ed alla formazione;
- gestione di strutture di accoglienza di persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- promozione e gestione delle attività di istruzione, educazione, formazione, animazione e assistenza a favore degli anziani e dei loro familiari, nonché degli aspiranti assistenti domiciliari.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte sia con convenzioni e appalti diretti, sia in subappalto, con enti pubblici e privati.

Per lo svolgimento della propria attività, la cooperativa può collaborare con altre strutture analoghe o convenzionate, con enti pubblici e privati, cui spetti la competenza, la responsabilità o semplicemente l'opportunità o l'interesse al funzionamento dell'attività. Pertanto, la cooperativa può stipulare accordi, contratti, convenzioni, impegni o altre forme di obbligazione con soggetti pubblici e/o privati, anche di natura partecipativa consortile o associativa, che possano facilitare o comunque interessare l'esercizio dell'attività sociale, come pure partecipare a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545-*septies* del Codice Civile, con il preventivo consenso dell'assemblea.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, compresa la realizzazione, la costruzione e l'acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professione riservata, per il cui esercizio è richiesta iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese a scopo di stabile investimento e non, di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale.

Per lo svolgimento della propria attività, la cooperativa potrà beneficiare di provvidenze e contributi comunitari, nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali e comunali, e di enti pubblici e privati in genere, nonché accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati.

Sempre per lo svolgimento della propria attività, la cooperativa potrà altresì

ottenere prestiti dai soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti, ed in particolare dei limiti previsti dall'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni.

Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario.

La cooperativa, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà inoltre istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci, da effettuarsi esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario della società.

TITOLO III: Soci

Articolo 5 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori, le persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie.

1. **soci prestatori**, ovvero persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2. **soci volontari**, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà (ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91) e non, in esecuzione di specifici obblighi giuridici. Ai soci cooperatori volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

3. **soci sovventori**, i cui conferimenti sono destinati ad alimentare l'apposito fondo per lo sviluppo della Cooperativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese, o partecipano a cooperative, che per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo.

Possono essere soci anche le persone giuridiche, pubbliche e/o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e/o lo sviluppo delle attività di cooperative sociali e i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa e che possano fattivamente concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti dell'articolo 2522, secondo comma del Codice Civile.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi d'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, nei limiti della quota di capitale sociale sottoscritta.

Articolo 6 - Categoria speciale di soci

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci, ai sensi dell'articolo 2527 comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono di-

sciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione, e comunque non potrà superare il termine di cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio, e non possono rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo e non godono dei diritti di cui all'articolo 2476 commi 2 e 3 del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 2 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo il risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico.

Sono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale oltre a quelle individuate dall'articolo 12 del presente Statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione, per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Articolo 7 - Domande di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la quota che intende sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di associazioni, enti o altra persona giuridica, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) ed e) relativi alla persona fisica, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di nuovo socio è trattata con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo in apposito libro soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci, in base alla categoria di appartenenza.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

L'Organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 8 - Obblighi e diritti dei soci

Fermi restando gli altri obblighi stabiliti dalla legge e dallo statuto, i soci hanno l'obbligo di:

1. versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo, il capitale sociale sottoscritto, l'eventuale tassa di ammissione, l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori;
2. osservare lo Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
3. cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;
4. effettuare il lavoro assegnato loro dalla cooperativa a seconda delle necessità della stessa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa sociale, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata.

Fermi restando i diritti nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci hanno diritto:

1. di partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;
2. di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla cooperativa, nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e deliberazioni assembleari;
3. di prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferiti alla gestione sociale;
4. di esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, quando almeno un quinto del numero complessivo di essi lo richieda, di esaminare, attraverso un rappresentante comune, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

Articolo 9 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire anche in parte la propria quota, deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, relativamente all'aspirante acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 7, controfirmata per conferma e accettazione dal potenziale acquirente, e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione, e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio, in una delle categorie indicate nel presente Statuto. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Il socio che intende ricorrere contro il diniego, può proporre opposizione al collegio arbitrale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è persona giuridica.

Articolo 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa;
- b) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- c) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al conseguimento degli scopi sociali;
- d) il cui rapporto di lavoro sia stato anche solo momentaneamente sospeso per cause attinenti alla qualità di lavoro disponibile per la cooperativa, ovvero per altri motivi da specificare in dettaglio con apposito regolamento.

Il recesso dalla qualità di socio di cui ai punti a), b), c) e d) comporta anche la risoluzione di ogni rapporto di lavoro. Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata alla società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti per il recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento; il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, alla deliberazione di recesso consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto mutualistico pendente.

Articolo 12 - Esclusione

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 del Codice Civile, può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, dal rapporto mutualistico o dalle legittime deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a trenta giorni. per adeguarsi;

- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- 3) nei casi previsti dall'articolo 2286 del Codice Civile;
- 4) nei casi previsti dall'articolo 2288, comma 1 del Codice Civile;
- 5) per aver causato in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, per aver causato disagi o disordini tra i soci, tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinario svolgimento dell'attività sociale, ovvero per aver posto in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- 6) per aver assunto o compiuto, nell'esecuzione del rapporto di lavoro, comportamenti o inadempienze tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo amministrativo e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, alla deliberazione di esclusione consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto mutualistico pendente.

L'esclusione comporta anche la risoluzione di ogni rapporto di lavoro. L'esclusione non può essere parziale.

Se il socio escluso intende opporsi alla deliberazione di esclusione e alla conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, lo stesso deve proporre opposizione al collegio arbitrale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 13 - Morte del socio persona fisica e scioglimento o liquidazione del socio persona giuridica

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote liberate, eventualmente rivalutate nella misura e con la modalità di cui al successivo articolo 14. Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione, si applica l'articolo 2347 commi 2 e 3 del Codice Civile nei confronti dei successori.

In caso di scioglimento o liquidazione del socio persona giuridica, il relativo rapporto sociale si scioglie automaticamente, e la liquidazione della relativa quota avverrà nei confronti del liquidatore o dei liquidatori del socio medesimo, con le modalità di cui al successivo articolo 14.

Articolo 14 - Liquidazione

I soci receduti o esclusi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 35, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato nei limiti di legge vigenti per le cooperative sociali.

I soci esclusi per i motivi indicati all'articolo 12 numero 1) del presente Statu-

to, saranno tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, con facoltà per la cooperativa di rivalsa sul rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-*quinquies*, terzo comma, del Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

Il diritto ad ottenere rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche in deroga all'articolo 1243 del Codice Civile.

I soci esclusi per i motivi indicati dall'articolo 12, numeri 1), 3), 5) e 6), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa sociale, risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine, sono responsabili verso la cooperativa sociale gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV: Soci Sovventori

Articolo 16 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa i soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

Articolo 17 - Conferimenti dei soci sovventori

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento e lo sviluppo aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti in piena esigibilità, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 5 (cinque).

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346 del Codice Civile.

Articolo 18 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le azioni, deve comunicare i dati del proposto acquirente all'Organo amministrativo, che ha la facoltà di pronunciarsi entro

sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito, ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

Articolo 19 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, la quale deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento.

Nessun utile o riserva può essere distribuito ai soci sovventori, sotto qualsiasi forma.

Al socio sovventore è attribuito in assemblea un voto per ogni azione posseduta, con un massimo di 5 (cinque) voti.

In ogni caso, i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sui soci sovventori, in base alla proporzione tra il fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 20 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso, qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento, stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente articolo 19.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate in merito ai soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V: Organi Sociali

Articolo 21 - Organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Articolo 22 - Assemblea

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'Organo Amministrativo.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo, e comun-

que non oltre i trenta giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la determinazione della struttura dell'organo amministrativo, la nomina degli amministratori e la determinazione dei loro compensi, anche di fine mandato sotto forma di polizze assicurative;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore, e la determinazione dei loro compensi;
- d) l'erogazione dei trattamenti economici di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 comma secondo della Legge n°142/2001, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore;
- e) l'approvazione del regolamento di cui all'articolo 6 della legge n°142/2001;
- f) l'approvazione dei regolamenti formulati e proposti dall'organo amministrativo;
- g) la definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'articolo 6 lett. e) della legge n°142/2001;
- h) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- i) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- j) i limiti massimi degli impegni passivi che l'organo amministrativo è autorizzato a contrarre per conto della cooperativa;
- k) la compravendita, costruzione e/o trasferimento di diritti reali relativi agli immobili;
- l) la deliberazione sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori, stabilendone importi e carattere;
- m) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- n) la delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei sindaci.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, individuato dall'organo amministrativo (telefax, e-mail, sms ecc.) inviata almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto, si applica integralmente l'articolo 2479-bis del Codice Civile. L'assemblea può essere convocata anche al di fuori del Comune in cui si trova la sede sociale, purché nella Regione Trentino Alto Adige.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e quando tutti gli amministratori ed i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- o) le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della società;
- p) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro compensi e poteri.

Articolo 23 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quan-

do siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto di tutti i soci aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Sono salve eventuali diverse maggioranze richieste dal presente Statuto o dalla legge.

Articolo 24 - Votazione

Le votazioni in assemblea avvengono in modo palese, con il sistema dell'alzata di mano; quando almeno un terzo dei soci presenti lo richiede, si provvede per appello nominale.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e del capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un Notaio nei casi di cui alle lettere o) e p) del precedente articolo 22 e negli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 25 - Voto

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai soci sovventori si applicano le disposizioni del precedente articolo 19.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla stessa categoria di socio e che non sia amministratore o sindaco. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio e la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza di questi, dal Vice Presidente se nominato, o dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Articolo 27 - Amministrazione

La cooperativa sociale è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina dell'Organo amministrativo, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'Assemblea provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero dispari di consiglieri variabile da tre a sette, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione, al momento della nomina. La maggioranza degli amministratori sarà composta da soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, o per il periodo determinato dall'Assemblea al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente e Vice Presidente.

Articolo 28 - Adunanza dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia sulla quale deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei consiglieri. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulla materia da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (anche mediante telegramma, fax, e-mail ed sms), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.-

Articolo 29 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'organo amministrativo rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 30 - Compiti degli amministratori

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente

Statuto.

Tra l'altro spetta all'organo amministrativo:

- a) deliberare sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione dei soci;
- b) convocare le assemblee e eseguirne le delibere;
- c) predisporre i regolamenti da sottoporre alle assemblee per la loro approvazione;
- d) predisporre il bilancio d'esercizio ed i programmi sociali da sottoporre all'assemblea per la loro approvazione;
- e) assumere e licenziare il personale, fissandone retribuzione e mansioni;
- f) conferire procure speciali;
- g) provvedere alla sicurezza dei crediti ed al loro sollecito incasso.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Periodicamente, gli organi delegati devono riferire agli amministratori ed al Collegio Sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimissioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Articolo 31 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione, anche in merito al trattamento di fine mandato.

Il trattamento di fine mandato potrà essere anche accantonato mediante specifiche polizze assicurative.

Agli amministratori, oltre al compenso, spetterà il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del proprio mandato.

Articolo 32 - Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta:

- a) all'Amministratore Unico;
- b) in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. In caso di assenza e di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

La rappresentanza della cooperativa spetta inoltre ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 33 - Collegio Sindacale

I soci possono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, o in alternativa, un revisore, al quale affidare il controllo contabile.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'Ufficio, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori e dei dipendenti entro il quarto grado, nonché tutti coloro che si trovano negli altri casi di ineleggibilità previsti dalla legge, o che comunque siano legati alla Cooperativa da un rapporto retribuito.

La retribuzione annuale dei Sindaci o del Revisore è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I Sindaci o il Revisore restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Nei casi previsti dall'articolo 2477 commi 2 e 3 del Codice Civile, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria; in tal caso si applicano le norme dettate in tema di società per azioni. Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile, salvo che per legge o per decisione dei soci, il controllo contabile non spetti a un revisore o a una società di revisione.

TITOLO VI: Patrimonio sociale - Bilancio e ristorni

Articolo 34 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore minimo di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna, ed entro il limite massimo fissato dalla legge;

2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'articolo 35 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi, ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote, formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 35 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa, ai sensi della normativa vigente, e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale. L'organo amministrativo deve anche relazionare sulla condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

di cui all'articolo 11 della legge 31.1.92 n°59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

L'assemblea deve in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

In ogni caso, le riserve non sono ripartite tra i soci durante l'esistenza della società, né all'atto di scioglimento. Nessun utile può essere distribuito ai soci sotto qualsiasi forma.

La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

In ogni caso, per quanto occorrer possa, si richiama l'articolo 2514 del Codice Civile, che si deve intendere come qui riportato.

Articolo 36 - Ristorni

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La cooperativa, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

1. erogazione diretta;
2. aumento del valore delle quote detenute da ciascun socio. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento. Tale regolamento deve essere predisposto dall'organo amministrativo tenendo conto dei seguenti criteri:
 1. le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
 2. la qualifica / professione;
 3. i compensi erogati;
 4. l'anzianità cooperativa, valutata in termini ponderati di partecipazione lavorativa;
 5. la tipologia del rapporto di lavoro;
 6. la produttività.

TITOLO VII:- Controversie

Articolo 37 - Clausola Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitrati rituali, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°5/2003, nominati con la modalità di cui al successivo articolo 38:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie aventi per oggetto decisioni e delibere dei soci e degli organi sociali;
- c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla

espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo 38 - Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia, si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti c.p.c.;
- b) tre per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati e/o dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Regione Trentino Alto Adige, e sono nominati dai rispettivi Presidenti, entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente; in difetto di designazione, sono nominati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35 comma 1 del D.Lgs. n°5/2003. Gli arbitri decidono secondo diritto ed in via rituale, nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 35 comma 2 D.Lgs. n°5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che muove l'attivazione della procedura.

Articolo 39 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé per una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri, è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa sociale o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII: Scioglimento e liquidazione

Articolo 40 - Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa sociale nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Articolo 41 - Devoluzione patrimonio

In caso di scioglimento della Cooperativa sociale, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 Legge n°59/1992.

TITOLO IX: Disposizioni generali e finali

Articolo 42 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra cooperativa e soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti.

Articolo 43 - Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di leg-

ge sulle cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile, contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'articolo 2519 del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti, che dichiaratolo su mia interpellanza pienamente conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, qui in calce ed a margine dei fogli intermedi, alle ore dodici.

Consta quest'atto di dieci fogli scritti da persona di mia fiducia e da me completati a mano su trentasette pagine e quanto sin qui della trentottesima, escluse le sottoscrizioni.

F.to: PICHLER SABINE

F.to: CHLEBAN DANIEL

F.to: FONTANAZZI MORENA

L.S.F.to:

ADRIANO POTI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo n.82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Atto registrato a Cavalese il 30 marzo 2016 al n°473 Serie 1T.